

## CIRCOLARE INFORMATIVA

### MARZO 2021

ENTRO	SCADENZE
<p><b>Lunedì</b> <b>1</b> <b>Marzo</b></p>	<p><b><u>Comunicazione Liquidazione periodica Iva (LIPE)</u></b> Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2020 per i soggetti trimestrali.</p>
	<p><b><u>Invio spese veterinarie per dichiarazione precompilata</u></b> Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati delle spese veterinarie 2020 ai fini della predisposizione del modello 730 / Redditi 2021 PF da parte dei veterinari.</p>
<p><b>Martedì</b> <b>16</b> <b>Marzo</b></p>	<p><b><u>Contribuenti Iva mensili</u></b> Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente (mod. F24 con modalità telematiche).  Codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio</p>
	<p><b><u>Versamento saldo Iva</u></b> Scadenza per il versamento del saldo IVA emerso dalla dichiarazione annuale.  Il saldo IVA 2021 potrà essere versato anche mediante rateizzazione. In questo caso l'importo dell'imposta a debito dovrà essere maggiorato dello 0,33% al mese per ognuna delle rate successive alla prima. Inoltre, è possibile differire il versamento iva alla data di scadenza per il pagamento delle imposte sui redditi. L'importo dovuto dovrà essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di esso successivo alla scadenza del saldo iva del 16 marzo 2021.</p>
	<p><b><u>Tassa vidimazione libri sociali</u></b>  Scade oggi il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA. Codice tributo: 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali</p>

	<p><b><u>CU (Certificazione Unica) 2021</u></b></p> <p>Con la <b>Certificazione Unica 2021</b> il sostituto di imposta indica i dati reddituali e previdenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei lavoratori dipendenti e assimilati,</li> <li>• nonché quelli relativi al lavoro autonomo,</li> <li>• provvigioni,</li> <li>• redditi diversi</li> <li>• e contratti di locazione breve.</li> </ul> <p><b>Il modello di Certificazione 2021</b>, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2021 <b>deve essere trasmesso all'Ufficio entro il prossimo 16.03.2021.</b></p> <p>Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre ovvero il 2 novembre poichè il 31 ottobre 2021 è domenica e il 1 Novembre è festa.</p>
	<p><b><u>MOD. CUPE (Certificazione degli utili e proventi equiparati) 2021</u></b></p> <p>La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, <b>entro il 16 marzo 2021</b>, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.</p> <p>La Cupe <b>viene rilasciata</b> da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.</p> <p>La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).</p> <p><b>La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.</b></p>

<p><b>Giovedì</b> <b>25</b> <b>Marzo</b></p>	<p><b><u>Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT</u></b></p> <p>Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE con modalità esclusivamente telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.</p> <p>Categorie contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;</li> <li>• Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;</li> <li>• Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;</li> <li>• Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;</li> <li>• Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.</li> </ul>
<p><b>Mercoledì</b> <b>31</b> <b>Marzo</b></p>	<p><b><u>Presentazione modello EAS</u></b></p> <p>Gli <b>Enti associativi</b> soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 devono inviare telematicamente il "<b>Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi</b>", nel caso in cui, nel corso del 2020, si siano <b>verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati in modalità esclusivamente telematica</b>, direttamente o tramite intermediario abilitato, <b>utilizzando il modello EAS</b>, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>
	<p><b><u>Comunicazione opzione cessione del credito o sconto in fattura: trasmissione all'Agenzia delle Entrate</u></b></p> <p>I <b>beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, superbonus 110%</b> che hanno <b>optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura</b> per le <b>spese sostenute nel 2020</b> devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel. <b>Per il superbonus 110%, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.</b></p>